

CAMERA DEI DEPUTATI N. 618

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTANI FOGLI ELETTA, ROSOLEN ANGELA MARIA,
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, BELARDI MERLO
ERIASI, LODOLINI FRANCESCA, COLONNA, FRACCHIA,
ZOPPETTI**

Presentata il 26 settembre 1979

**Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
delle ostetriche (ENPAO) ed equiparazione dei trattamenti
previdenziali ed assistenziali a quelli in vigore nell'INPS**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle due ultime legislature il gruppo comunista si è fatto carico della intollerabile condizione previdenziale ed assistenziale delle 21.000 ostetriche italiane e della esigenza del superamento di un ente, quale l'ENPAO, che palesemente si è dimostrato incapace di garantire loro una pensione ed una assistenza mutualistica dignitosa.

Nella VI legislatura, con la proposta di legge n. 4004 del 16 settembre 1975 e nella VII legislatura, con la proposta di legge n. 1074 del 27 gennaio 1977, entrambe intitolate « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) ed equiparazione dei trattamenti previdenziali ed assisten-

ziali in vigore nell'INPS », si intendeva rispondere positivamente alla pressante e sacrosanta richiesta delle ostetriche italiane di una migliore tutela previdenziale, attraverso lo scioglimento dell'ENPAO ed il conseguente passaggio delle ostetriche all'INPS (gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali).

In entrambe le legislature, la XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei Deputati affrontò il problema, costituendo un comitato ristretto per la unificazione delle diverse proposte di legge esistenti, il cui lavoro fu purtroppo interrotto dall'anticipato scioglimento delle Camere.

Oggi, ci pare che tutti i motivi che spinsero il gruppo comunista a presentare le proposte suaccennate si riconfermino, anzi, ci pare ancora più evidente l'urgenza di rispondere finalmente alla domanda pressante di queste lavoratrici di migliorare sostanzialmente il loro trattamento pensionistico ed assistenziale.

È intollerabile infatti che dopo una vita di lavoro, le ostetriche debbano percepire ancora pensioni che vanno da un minimo di 12.000 lire ad un massimo quasi mai conseguito di 22.000 lire mensili, tanto più che il valore di tali miserevoli somme è falciato dall'aumento crescente del costo della vita. Inoltre, l'ENPAO concede la pensione di vecchiaia a 65 anni, mentre le lavoratrici dipendenti la ricevono a 55 anni e le autonome a 60. Quanto alla pensione di invalidità, l'ENPAO la concede solo nel caso di invalidità « totale e permanente » alla professione di ostetrica, mentre per tutti gli altri lavoratori è prevista quando la capacità di guadagno è ridotta a « meno della metà ».

L'ENPAO concede la pensione di anzianità dopo 40 anni di contribuzione, mentre tutti gli altri lavoratori ne maturano il diritto dopo 35 anni.

Il trattamento di pensione varia di appena 3.000 lire in più al mese per coloro che non percepiscono altra forma di previdenza diretta od indiretta.

Quanto al trattamento assistenziale esso inizia solo dopo 3 anni di contribuzione. Nel corso dell'anno, l'iscritta può fruire solo di due periodi di assistenza, per una durata complessiva pari a 40 giorni.

In caso di malattia, dopo i primi 5 giorni « non assistibili » vengono erogati sussidi irrisori come irrisorio è il concorso alle spese medicinali.

Tale è la situazione nonostante il provvedimento di legge approvato nel 1962, (legge 16 agosto 1962, n. 1417), relativo al « riordinamento dell'ENPAO e miglioramento del trattamento previdenziale », nonché le modifiche ad esso apportate con la legge 17 luglio 1967, n. 661.

Queste leggi, che furono considerate interessanti traguardi, non portarono, però, a sciogliere il nodo più importante, relativo al riconoscimento di un trattamento equo per le ostetriche libere professioniste sprovviste di qualsiasi altra copertura previdenziale ed assistenziale.

La situazione professionale delle ostetriche si è andata in questi anni modificando, per cui oggi la maggioranza, lavorando alle dipendenze di enti pubblici, gode di altre prestazioni ed è soggetta al versamento di altri contributi, oltre a quelli ENPAO.

Tenendo conto di questa situazione e del fatto prevedibile che la libera professione delle ostetriche, attraverso la riforma sanitaria e la estensione delle strutture e dei servizi, andrà via via scomparendo, ci sembra logico ed opportuno riproporre, analoghe nella sostanza, le nostre proposte di legge delle passate legislature e garantire la piena tutela previdenziale ed assistenziale alle poche ostetriche libere professioniste attraverso l'INPS (« gestione speciale esercenti attività commerciali »), superando il sistema ENPAO e quindi il doppio trattamento per le ostetriche lavoratrici dipendenti.

I vantaggi che dal passaggio alla gestione commercianti deriverebbero per le ostetriche libere professioniste ci paiono evidenti.

Esse riceverebbero una pensione mensile che parte da un minimo di lire 103.000, agganciata alla scala mobile, e il diritto alla pensione maturerebbe all'età di 60 anni.

Le prestazioni mutualistiche sarebbero certamente migliori rispetto a quelle attualmente erogate dall'ENPAO.

Quanto alle contribuzioni a carico delle interessate, si registrerebbe un elevamento di quelle attuali, ma riteniamo che esse sarebbero sopportabili se rapportate alla entità e alla qualità senza confronto superiore delle prestazioni di cui le ostetriche maturerebbero il diritto.

Tanto più se consideriamo che nella proposta di adeguamento già avanzata dall'ENPAO si propone un elevamento estremamente parziale dei minimi di pen-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sione a lire 40.000 mensili portando la contribuzione a carico delle ostetriche a lire 95.000 annue, quindi di fatto triplicando gli attuali versamenti.

Per le ostetriche che usufruiscono di altra forma di previdenza ed assistenza, ma che sono obbligate, perché iscritte all'albo, al pagamento dei contributi ENPAO, proponiamo la cessazione dell'obbligatorietà della contribuzione ENPAO e la possibilità di chiedere il riconoscimento dei periodi di contribuzione versati all'ENPAO presso le altre casse o fondi previdenza a cui fossero iscritte, ai fini del riconoscimento e della misura della pensione, oppure, per loro volontà, che esse possano ottenere una liquidazione corrispondente alle quote di contributi versate all'ente.

Quanto ai costi della operazione, la scelta che proponiamo non contrasta con l'impegno volto al risanamento del bilancio della gestione speciale commercianti. Vogliamo anzi sottolineare che l'operazione di trasferimento dei fondi ENPAO, se si traduce nell'immediato in un esborso, del resto limitato, produrrà alla lunga vantaggi anche economici derivanti dallo scioglimento di un ente superfluo, dall'utilizzazione del patrimonio ENPAO e dal miglioramento piccolo ma apprezzabile del premio della gestione commercianti.

Quanto al patrimonio ENPAO, infatti, la cui gestione presenta peraltro carenze non trascurabili che richiederebbero un approfondimento, vogliamo sottolineare che esso è tutt'altro che disprezzabile.

Dal bilancio 1975 risulta che l'ente dispone di un patrimonio netto di gestione previdenza di circa 10 miliardi di cui circa 5 miliardi rappresentati da depositi bancari e circa 4 miliardi da titoli e da immobili. Quanto ai beni immobili va considerato che essi sono stati calcolati al valore d'acquisto, quindi occorrerebbe una rivalutazione rapportata al loro valore attuale.

Il sistema che proponiamo permette dunque di sciogliere un ente previdenziale la cui esistenza mette in moto di

per sé un meccanismo assurdo e non morale.

Basti pensare al fatto che, mentre alle ostetriche vengono date pensioni di fame ed una assistenza che reca offesa alla loro dignità, l'ente ha accantonato e capitalizzato ben 8 miliardi e 500 milioni sotto forma di beni mobili, immobili, di azioni e di depositi bancari.

Del resto, nella tesi dell'ormai indilazionabile esigenza di superare l'ente siamo confortati anche dallo spirito stesso della legge 20 marzo 1975, n. 70, laddove indica lo scioglimento di quegli enti non più in grado di dare attuazione ai fini istituzionali per i quali sono sorti. È questo il caso, ci sembra, dell'ENPAO, il cui fallimento rispetto alle proprie funzioni istituzionali ci pare risulti proprio dall'esame (precedentemente accennato) del trattamento tuttora riservato alle ostetriche, che appare, nel 1979, quasi incredibile.

È grave che, con questo livello di prestazioni e dovendo pure ammettere la loro inadeguatezza (tanto che dall'ENPAO sono venute proposte di elevamento, pur se inadeguate, delle attuali pensioni), vi sia ancora chi, dalla sopravvivenza dell'ENPAO fa derivare addirittura una « garanzia » per la « libertà professionale » della categoria.

Noi riteniamo che la « libertà professionale » si affermi e si difenda innanzitutto garantendo la dignità e la sicurezza delle condizioni di vita e di lavoro, il rispetto di diritti inalienabili e fondamentali previsti dalla Costituzione che, all'articolo 42 afferma: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ». Condizioni e diritti che l'ENPAO ha dimostrato palesemente di non essere in grado di garantire.

È la volontà di affermare e garantire nei fatti tali diritti ed insieme di compiere una scelta coerente con l'esigenza di risanamento e di innovazione del sistema previdenziale che ci spinge a formulare l'attuale proposta.

L'articolo 1 della nostra proposta prevede il trasferimento delle ostetriche

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

iscritte negli albi dei collegi provinciali, che non svolgono attività professionale alle dipendenze di terzi, alla disciplina assicurativa e previdenziale degli esercenti attività commerciale e precisa che alle ostetriche titolari di pensione ENPAO deve essere riconosciuto il trattamento di pensione degli esercenti attività commerciale, in base ai periodi di iscrizione e contribuzione all'ENPAO.

L'articolo 2 prevede, per le ostetriche che esplicano attività di lavoro dipendente e che quindi usufruiscono di prestazioni previdenziali ed assistenziali presso altri fondi o casse, la possibilità di chiedere che i periodi di iscrizione e contribuzione all'ENPAO siano riconosciuti ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione.

Tale diritto è riconosciuto anche alle ostetriche che iniziano l'attività alle dipendenze di terzi entro due anni dalla data in cui, secondo l'articolo 1, è previsto il trasferimento delle ostetriche alla gestione speciale esercenti attività commerciale.

L'articolo 3 prevede la facoltà, per le ostetriche dipendenti da terzi che non possono o non intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 2, di otte-

nere la liquidazione dei contributi versati all'ENPAO.

L'articolo 4 estende la facoltà di cui agli articoli 2 e 3 anche alle ostetriche titolari di pensione a carico dell'ENPAO e prevede che per coloro che godono di altra pensione diretta, la pensione medesima sia ricalcolata sulla base della nuova situazione contributiva.

L'articolo 5 e l'articolo 6 prevedono, di conseguenza, lo scioglimento dell'ENPAO con il passaggio del personale (articolo 5) ad enti analoghi dello Stato, nonché il trasferimento del patrimonio dell'ente all'INPS (articolo 6).

Cesseranno così (articoli 6 e 7), anche gli obblighi di contribuzione all'ENPAO e sarà abrogata ogni norma che preveda contributi in favore della gestione e prestazione a carico della stessa.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che la proposta che presentiamo, in base alle considerazioni sopra esposte, sia accolta dalla Camera favorevolmente e con particolare urgenza, data anche l'intollerabilità dei livelli attuali di pensione che, come abbiamo già sottolineato, sono veramente inconcepibili per donne che hanno lavorato tutta una vita e pagato corrispondenti contributi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le ostetriche iscritte negli albi dei collegi provinciali ai sensi della legge 13 settembre 1946, n. 233, che non svolgono la loro attività professionale alle dipendenze di terzi, sono assoggettate alla disciplina assicurativa e previdenziale degli esercenti attività commerciali sia per quanto concerne l'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, sia per quanto concerne l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle ostetriche di cui al comma precedente sono riconosciuti utili a tutti gli effetti, ai fini delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i periodi di contribuzione versati all'ENPAO.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nominativi viene effettuato dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, sentito il collegio provinciale delle ostetriche.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del presente articolo, le ostetriche titolari di pensione a carico dell'ENPAO sono trasferite alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali ed hanno diritto al relativo trattamento di pensione in base ai periodi di iscrizione e contribuzione all'ENPAO.

ART. 2.

Le ostetriche che alla data di cui al primo comma del precedente articolo svolgono la propria attività professionale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alle dipendenze di terzi e che, conseguentemente, sono assoggettate all'obbligo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti amministrato dall'INPS o ad altro fondo o cassa di previdenza o al regime pensionistico dei dipendenti dello Stato, possono chiedere che i periodi di iscrizione e contribuzione all'ENPAO siano riconosciuti ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione nel Fondo o regime previdenziale cui sono assoggettate, fatta eccezione per i periodi per i quali già esiste, nei predetti Fondi o regimi previdenziali, una copertura contributiva.

La richiesta di cui al precedente comma deve essere rivolta da ciascuna interessata, entro due anni dalla data di cui al primo comma dell'articolo 1 all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'INPS provvede a trasferire al Fondo previdenziale o amministrazione statale competente il montante dei contributi versati all'ENPAO da ciascuna richiedente nei periodi considerati, aumentato del 7 per cento di interessi annui, prelevando la relativa somma dal patrimonio dell'ENPAO trasferito alla gestione speciale degli esercenti attività commerciale ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

La facoltà di cui al primo comma del presente articolo è altresì riconosciuta alle ostetriche che iniziano l'attività professionale alle dipendenze di terzi entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo.

La relativa richiesta deve essere presentata all'INPS entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività professionale alle dipendenze di terzi.

ART. 3.

Alle ostetriche di cui all'articolo precedente che non si avvalgono o non possono avvalersi in tutto o in parte della facoltà riconosciuta all'articolo medesimo, è liquidato direttamente il montante dei contributi versati all'ENPAO relativo ai

periodi per i quali non si è fatto luogo al trasferimento dei contributi, aumentato del 7 per cento di interesse annuo.

ART. 4.

La facoltà di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge possono essere esercitate anche dalle ostetriche che sono titolari di pensione a carico dell'ENPAO.

Qualora l'ostetrica che si avvale della facoltà di cui agli articoli 2 e 3 sia titolare di pensione diretta sul Fondo o regime previdenziale cui è assoggettata, la pensione medesima deve essere ricalcolata sulla base della nuova situazione contributiva.

ART. 5.

L'ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, trasformato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948 è soppresso con effetto dalla stessa data di cui al primo comma dell'articolo 1.

Alla liquidazione dell'ente provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Nei confronti dell'ENPAO trova applicazione l'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 6.

Alla data di cui al primo comma dell'articolo 1 è soppresso il trattamento di assistenza e previdenza delle ostetriche gestito dall'ENPAO ed è abrogata ogni norma che prevede contributi in favore della gestione o prestazione a carico della stessa.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare, i diritti attivi e passivi e le riserve della gestione ENPAO sono, alla medesima data, trasferiti all'INPS, gestione speciale degli esercenti attività commerciali.

La sede centrale è trasferita al patrimonio dello Stato.